



CITTÀ DI PENNE

Provincia di Pescara

Area V – TECNICA

Servizio Urbanistica, Edilizia – S.U.E.

Pec: protocollo@pec.comune.penne.pe.it

Certificato n. 10/2026 del registro

Esente dall'imposta di
bollo – art. 16 Tabella
All. B del D.P.R. n.
642/1972

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Su richiesta dell'**Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Abruzzo e Molise–sede di Pescara** presentata al protocollo del Comune il 12/02/2026 e recepita in pari data al n. di prot. 02287, tendente ad ottenere la destinazione urbanistica del terreno di questo Comune.

- Visto l'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il P.R.G. vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 23 aprile 2001 pubblicato sul B.U.R.A. n. 11 in data 30 maggio 2001 e delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 10 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.A. n. 15 in data 29 aprile 2015 (modifiche artt. N.T.A.) – Nella tabella indicato con PRG;
- Visto il P.R.G. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 27/08/2024 pubblicato sul B.U.R.A. n. 40 – Ordinario, in data 9 ottobre 2024 – Nella tabella indicato con PRG2;

SI CERTIFICA

- che il terreno di questo Comune, risulta avere la seguente

DESTINAZIONE URBANISTICA – PRG VIGENTE/ADOTTATO

FOGLIO	NUMERO	RICADE	STRUMENTO	ZONA
56	59	100,0%	PRG	B4
		100,0%	PRG2	B3
		100,0%	ARC	6 - 55 - 79
		100,0%	VI	VI
		100,0%	SA	V3B
		100,0%	A142-C	F
		100,0%	ZSA	2002
		100,0%	TC	MLec

Non risulta la presenza di usi civici sul terreno in argomento.

Strumento PRG: Piano Regolatore Generale Approvato;

Zona B4: Articolo 17 - Zona B4 Completamento delle Contrade Agricole

Art. 17 Zona B4 Completamento delle Contrade Agricole

In tale zona é ammessa la costruzione di edifici destinati alla residenza ed alle piccole attività commerciali e artigianali di servizio. Gli usi diversi dalla residenza non dovranno superare il limite del 50% della SU abitabile di ciascun edificio o complesso edilizio aziendale; per le attività produttive esistenti alla data di adozione del presente PRG tale limite si intende esteso fino al 100%. Le volumetrie già realizzate con il PRG approvato con atto del C.R. n. 180/22 del 4.12. 1979, non contribuiscono alla formazione dell'indice di zona. I lotti di pertinenza degli edifici realizzati ai sensi della regolamentazione di detto PRG, ancorché non graficamente definiti sugli elaborati di piano, si intendono ricompresi nella zona B1. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati al rispetto dei seguenti limiti e rapporti:

- IF = 0,7 mc/mq;
- Sm mq. 500;
- N max 2;
- H max ml. 7,50;
- D min. m. 5, salvo diversa, motivata prescrizione della CE;
- Df m. 10, oppure in aderenza;
- RC max 0,30;
- Ip min. 60/ha.

Nel caso di cambiamenti d'uso dovranno essere integralmente rispettati i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati. Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.

Strumento PRG2: Piano Regolatore Generale Adottato;

Zona B3: Articolo 31 - Sottozona di completamento estensivo (B.3);

Strumento ARC: Vincolo Archeologico

Zona 6 - 55 - 79: Sito N°6-55-79 Allegato 19;

Strumento VI: Vincolo idrogeologico

Zona VI: Articolo 8 - Vincoli di piano

d) Interessa l'area compresa in zona agricola, avente problemi di natura idrogeologica e perciò sottoposta a tutela secondo le leggi 20/6/1877 ed il T.U. 30/12/23 n° 3267; in tale zona è vietata ogni modificazione della morfologia del suolo; è consentita l'edificazione di strutture nelle radure libere da alberature con l'osservanza dei parametri e gli indici previsti ai precedenti articoli a condizione che anche la costruzione di opere accessorie, degli accessi, dei parcheggi, strade garantisca la salvaguardia del verde esistente e non implichi l'abbattimento di alberi; a norma dell'art. 20 del R.D. 16/5/1920 n°1126, l'Ispettorato Dipartimentale delle foreste deve essere messo in grado di controllare l'esecuzione particolareggiata delle opere da realizzare; nelle zone edificabili il parere viene reso nel P.R.G. e non è pertanto necessario sui singoli interventi.

Strumento SA: P.T.C.P.

Zona V3B: Sistema ambientale

Filtro di permeabilità di secondo livello

Strumento A142-C: D. Lgs. 42 del 22/01/2004

Zona F: Art. 142 lettera c;

Fascia di rispetto di fiumi e torrenti (Fonte P.P.R. Regione Abruzzo Prima Stesura)

Strumento ZSA: Microzonazione sismica

Zona 2002: Amplificazione locale

Zona 2 stabile suscettibile di amplificazione locale

Strumento TC: Microzonazione sismica
Zona MLec: Terreni di copertura

Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità - Eluvi/Colluvi


N.B. – Il presente certificato:

- ha la validità di un anno a partire dalla data di rilascio, a condizione che intervengano modificazioni allo strumento urbanistico;
- non costituisce titolo, preconditione o altro impegno da parte dell'Autorità comunale per le attività di cui agli artt. 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001. Nel caso di mancanza od incompletezza degli estratti di mappa catastali allegati agli atti della richiesta, in medesimo atto viene rilasciato conformemente alla situazione fisica e giuridica rilevabile dalle mappe catastali, in possesso all'ufficio competente.
- non tiene conto di eventuali asservimenti su aree già impegnate ed asservite per precedenti iniziative edilizie, né di eventuali situazioni giuridiche sugli immobili in oggetto e né su quelli limitrofi che possono incidere a determinare una limitazione della edificabilità.
- Si rilascia il presente atto realizzato sulla base catastale estratta in data 20/05/2025 fatte salve successive e pregresse rielaborazioni dell'Agenzia delle Entrate (TERRITORIO), che possano modificare la consistenza geometrica degli stessi mappali.

Il Collaboratore dell'Area V

Antonello D'Alfonso




Il Responsabile dell'Area V
Ing. Piero Antonacci


Dalla residenza municipale rilasciato il

10 MAR 2026

prot. n. 394

Esente da diritti di segreteria – Tabella D – art. 7 norme speciali della Legge 08 giugno 1962 n. 604 e ss.mm.ii..

D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380

Art. 30

.....omissis.....

(2) Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata....